

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3270 del 09/07/2019
Oggetto	CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' CAVIDOLE NEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO).DITTA: I.G. INICERTI PLAST. PRATICA: MOPPA2001.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3351 del 08/07/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove LUGLIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO :

- della domanda assunta al protocollo PG N.5689 del 15/07/1999 con cui la Società I.G. INCERTI PLAST S.r.l. c.f. 02121840363 ha richiesto il rinnovo oltre il termine della scadenza

fissato al 26/06/1999 della concessione di derivazione da acque sotterranee rilasciata con det.3788/1984 (pratica: MOPPA2001);

- della domanda assunta al protocollo PG N.4407 del 06/07/2000 con cui la Società I.G. INCERTI PLAST S.r.l. ha richiesto l'autorizzazione provvisoria al prelievo ai sensi dell'art.142 l.r.3/1999 nelle more del procedimento istruttorio per il rilascio di concessione preferenziale DPR 238/1999;
- della comunicazione assunta al protocollo PGDG.2018.7745 del 25/05/2018 con cui la Società I.G. INCERTI PLAST S.r.l. ha dichiarato, allegandone la documentazione fotografica, il non utilizzo di uno dei 2 pozzi, per cui aveva chiesto l'autorizzazione provvisoria, identificato con codice MOA1258;
- della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà assunta al protocollo PG.2019.76778 del 15/05/2019 con cui il sig. Incerti Denis c.f. NCRDNS52H65D711N legale rappresentante pro tempore della Società I.G. INCERTI PLAST S.r.l. ha dichiarato la chiusura, sigillatura e messa in sicurezza del pozzo codice MOA1258;

DATO ATTO:

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sull'albo pretorio on line del comune di Castelnuovo Rangone dal 29/05/2019 al 13/06/2019 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione preferenziale di cui all'art. 38, r.r. 41/2001;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della richiesta di autorizzazione provvisoria;
- non è ubicato all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Repulsione”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2019/86960 del 28/05/2019);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 03/07/2019 la somma pari a 2.117,48 a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. MOPPA2001;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società I.G. INCERTI PLAST S.r.l. c.f. 02121840363 con sede legale nel comune di Castelnuovo Rangone (MO), la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. MOPPA2001, ai sensi dell'art. 38, R.R. 41/2001, tramite un pozzo denominato MOA1257, ubicato nel comune di Castelnuovo Rangone (MO), avente le seguenti caratteristiche:

- profondità di 50,00 m dal p.c., quello censito al fg. n°18 map. n°108, coordinate UTM-RER x: 654.819. e y: 935.429;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 7,25; portata media pari a l/s 0,96;

- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 6.900,00;
 - 2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;
 - 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto dai concessionari in data 05/07/2019, con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;
 - 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 2.117,48 euro;
 - 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.117,48 euro;
 - 6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
 - 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 - 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 - 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 - 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Specialistica Progetto Demanio
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società I.G. INCERTI PLAST S.r.l. c.f. 02121840363 con sede legale nel comune di Castelnuovo Rangone (MO), (cod. MOPPA2001).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi:
 - pozzo n.1 denominato MOA1257 avente profondità di m 50,00 con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 323, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 10,00, ubicato nel comune di Castelnuovo Rangone (MO), via Cavidole 1/b , censito al fg. n° 18, mapp. n° 108; coordinate UTM–RER, x: 584.950 e y: 948.690 su terreno di proprietà del legale rappresentante pro tempore del concessionario sig. Incerti Denis c.f.NCRDNS52H65D711N, residente nel comune di Castelnuovo Rangone (MO) in via Cavidole n.1 ;
 - pozzo n.2 denominato MOA1258, inutilizzato dal 2011, chiuso, sigillato e messo in sicurezza, avente profondità di m. 113,00 con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 300, ubicato in comune di Castelnuovo Rangone (MO), via Cavidole 1/b su terreno di proprietà del legale rappresentante pro tempore del concessionario sig. Incerti Denis c.f.NCRDNS52H65D711N, residente nel comune di Castelnuovo Rangone (MO) in via Cavidole n.1, censito al fg. n°18 , mapp. n° 159; coordinate UTM–RER, x: 584.902 e y: 947.975;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per il raffreddamento del circuito di stampaggio delle materie plastiche ed in misura molto ridotta per i servizi igienici dello stabilimento.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 7,25 ed una portata media pari a l/s 0,96 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 6.900,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 7 ore al giorno per un totale di circa 300 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico denominato Conoide Tiepido identificato con codice 0400-ER-DQ2-CCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente 1018766103 ovvero IBAN IT94H0760102400001018766103 intestato ad STB - Affluenti Po, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.117,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Monitoraggio della falda** – In base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, il prelievo ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva, nel quale le derivazioni risultano compatibili con prescrizioni e subordinate al monitoraggio della falda. Le misurazioni dovranno essere effettuate almeno due volte l'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e i risultati rilevati dovranno essere trasmessi ad Arpa - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portate e dei volumi di acqua derivati, per ciascun pozzo, ed a trasmetterne i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora

l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.